



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**( COPIA )**

<b>N.45 del Reg.</b> <b>Data 30-09-2019</b>	<b>Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI MALTIGNANO E PEDASO.</b>
--	---

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:30, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

<b>FALCIONI ARMANDO</b>	<b>P</b>	<b>FILIAGGI FEDERICA</b>	<b>P</b>
<b>SPURIO FAUSTO</b>	<b>P</b>	<b>NAZZARI FABIO</b>	<b>P</b>
<b>FLAMINI CLAUDIO</b>	<b>P</b>	<b>MERLONGHI DANIELA</b>	<b>P</b>
<b>MANCINI CILLA MONICA</b>	<b>P</b>	<b>LEODORI MICHELA</b>	<b>P</b>
<b>BALLATORI ETTORE</b>	<b>P</b>	<b>LISSO FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>SOLETTI CARLA</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 11  
In Carica n. 11

Presenti n. 11  
Assenti n. 0

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 2 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**ATTESO** che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione, il quale statuisce che *“I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”*, l'art. 1 della legge n. 241/90 sottolinea come *“l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, etc...”*;

**RILEVATO** che l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbono ispirarsi, nella loro organizzazione, tra l'altro, ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

**TENUTO PRESENTE** che alle Amministrazioni comunali deve essere riconosciuta, nel rispetto dei principi sopra ricordati, la possibilità di reperire, attraverso valutazioni discrezionali, modelli ed assetti organizzativi, strutturali e gestionali che siano sempre più idonei al raggiungimento dei fini istituzionali;

**CONSIDERATO** che tale aspetto del principio dell'autonomia degli EE.LL. trova piena attuazione nella previsione:

- a. dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che consente, all'interno delle varie forme associative, la stipula di convenzioni, tra Comuni, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b. dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria comunale;
- c. nonché dell'art. 10 del DPR n. 465/97 che, in materia di gestione dei Segretari comunali, ne ribadisce il principio, precisandone le modalità e la possibilità per i Comuni, *“le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia”*, di *“stipulare, tra loro, convenzioni per l'ufficio segreteria”*;

**VISTE** le Deliberazioni n. 150 del 15/07/1999 e n. 282 del 16/12/2003 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per la gestione Albi Segretari e Provinciali, le quali disciplinano le modalità di nomina del Segretario Comunale nelle sedi convenzionate e, rispettivamente, il criterio da applicare per il rimborso chilometrico delle spese di viaggio al Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata;

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n. 7/2015 del comune di Pedaso, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria tra i Comuni di Maltignano e Pedaso;

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n. 12/2015 del Comune di Maltignano, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria tra i Comuni di Pedaso e Maltignano;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 22/2019 del Comune di Pedaso, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione della proroga della suddetta convenzione fino al 30.09.2019 tra i Comuni di Maltignano e Pedaso;

**RICHIAMATA** la deliberazione del C.C. n.28/2019 del Comune di Maltignano, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione della proroga della suddetta convenzione fino al 30.09.2019 tra i Comuni di Maltignano e Pedaso;

**VISTO** in particolare l'art. 10, commi 1 e 2, della convenzione di segreteria, siglata dai due Sindaci in data 07/05/2015 ed in data 23.05.2019;

**RITENUTO** di disporre ulteriore proroga della convenzione del servizio in oggetto fino al rinnovo amministrativo degli organi elettivi del Comune di Pedaso, garantendo la continuità del servizio associato presso i due Enti fino al 30/09/2022;

**RITENUTO** pertanto di procedere a nuova proroga della predetta convenzione e alla modifica del comma 1 del predetto articolo 10 della convenzione nella maniera che segue:

***“1. Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi prorogata fino al 30/09/2022, con decorrenza di tutti i suoi effetti dalla data di assunzione del servizio da parte del Segretario nominato dal Sindaco di Maltignano presso la sede convenzionata di Segreteria”;***

**VISTO** lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria in forma associata tra i Comuni di Maltignano e Pedaso, così come modificato al comma 1 dell'art.10, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO PRESENTE** che Comune capo-convenzione è il Comune di Maltignano;

**VISTO** il T.U.E.L. n°267/2000 e il D.P.R. n°465/97 ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali”;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000 e riportati in calce alla proposta di deliberazione;

**PROCEDUTO** a votazione in forma palese, per alzata di mano, dalla quale si è ottenuto il seguente risultato:

Presenti n. 11;

Astenuti n. 0;

Votanti n. 11;

Contrari n. 0

Favorevoli n. 11;

**PRESO ATTO** dell'esito della votazione

### **DELIBERA**

- Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di disporre la proroga fino al 30/09/2022 della convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria tra i Comuni di Pedaso e Maltignano, approvata con precedenti atti consiliari n° 7/2015 del Comune di Pedaso e n°12/2015 del Comune di Maltignano,

stipulata dai Sindaci dei due Enti in data 07/05/2015, successivamente prorogata con atto stipulato dai predetti Sindaci in data 23/05/2019;

- Di riapprovare l'allegato schema di convenzione, contenente la seguente modifica del comma 1 dell'art. 10:

***“1. Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi prorogata fino al 30/09/2022, con decorrenza di tutti i suoi effetti dalla data di assunzione del servizio da parte del Segretario nominato dal Sindaco di Maltignano presso la sede convenzionata di Segreteria”;***

- Di dare atto che sino al suddetto termine rimane titolare il Segretario Comunale attualmente titolare della segreteria associata tra i suddetti Enti;
- Di dare atto che Comune capo-convenzione è il Comune di Maltignano;
- Di disporre che copia conforme del presente provvedimento venga trasmesso al Sindaco del Comune di Pedaso per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Infine stante l'urgenza a provvedere in merito,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime resa per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**CONVENZIONE**  
**TRA**  
**I COMUNI DI MALTIGNANO E DI PEDASO**  
**PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

\* \* \*

L'anno duemiladiciannove, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale di Maltignano,

TRA

il Comune di MALTIGNANO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Armando Falcioni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il Comune di PEDASO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Ing. Vincenzo Berdini, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

P R E M E S S O

- Che l'Amministrazione comunale di Maltignano con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Pedaso con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465;

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e fine

1. I Comuni di Maltignano e di Pedaso, compresi rispettivamente nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e di Fermo, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.45 del 30-09-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

## Art. 2

### Comune Capo convenzione

1. Il Comune di Maltignano assume la veste di Comune Capo convenzione.

## Art. 3

### Nomina e revoca del Segretario Comunale

1. Competente alla nomina ed alla revoca del Segretario della Sede Convenzionata, in qualità di Comune capo convenzione, è il Sindaco del Comune di Maltignano, previa intesa con il Sindaco del Comune di Pedaso.
2. Qualora manchi l'intesa, vi sarà l'automatica individuazione del titolare della segreteria convenzionata nel titolare della sede capo-convenzione, fermo restando, in ogni caso, la necessità dell'accettazione dell'interessato.
3. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'ex-Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99, n. 164/2000, n. 17/2003 e n. 278/2003 della citata Agenzia.

## Art. 4

### Modalità operative

1. Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

## Art. 5

### Orario di lavoro

1. Il Segretario comunale titolare della Segreteria Convenzionata presterà servizio nei due Comuni distribuendo la propria presenza tra il Comune di Maltignano ed il Comune di Pedaso, nella misura del 60% del normale orario di lavoro presso il Comune di Pedaso e del 40% presso il Comune di Maltignano, articolando il proprio orario secondo le esigenze dei due enti e con criteri di flessibilità, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nell'arco indicativo di 5 (cinque) giorni lavorativi.
2. Il Segretario espletterà, comunque, il proprio servizio a seconda delle esigenze relative al proprio ufficio che si presenteranno di volta in volta nei Comuni convenzionati. In caso di concomitanza di impegni il Segretario terrà conto delle necessità obiettive di entrambi gli enti interessati.
3. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
4. Le ferie sono fruito dal Segretario comunale, nel corso di ciascun anno solare, in periodi

programmati anche frazionatamente, in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dei due enti.

#### Art. 6

##### Stato giuridico ed economico del Segretario

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario comunale e' regolato dagli articoli 97, 98, 99 e 100 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive integrazioni e dai C.C.N.L. dei Segretari Comunali Provinciali approvati in data 16/05/2001, in data 07/03/2008 ed in data 01/03/2011, in conformità con le determinazioni dei Consigli di Amministrazione Nazionale e Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale delle Marche, oggi Prefettura - UTG di Ancona.
2. Il trattamento economico di competenza del Segretario viene determinato da disposizioni di legge, dai contratti collettivi di lavoro o da altri provvedimenti di analoga valenza.
3. Il rapporto di lavoro, sia per quel che riguarda lo status giuridico sia per quel che concerne il trattamento economico, e' gestito dal Sindaco del Comune di Maltignano con eventuale emissione dei necessari provvedimenti, di concerto con il Sindaco di Pedaso.
4. Al Segretario della Sede Convenzionata dei Comuni di Maltignano e Pedaso spetta una retribuzione mensile aggiuntiva stabilita nella misura del 25% del trattamento economico annuo lordo, a norma del combinato disposto dell'art. 10, comma 3 e dell'art. 20, comma 5, del D.P.R. 4-12-1997, n. 465. L'entità di tale retribuzione aggiuntiva verrà altresì determinata dal vigente contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 74, della legge 15-05-1997, n. 127, nonché del D.Lgs. 3-02-1993, n. 29.
5. Il trattamento economico del Segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai predetti CCNL.
6. Al Segretario comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione di quello di Direttore Generale. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa.

#### Art. 7

##### Ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario

1. I rapporti tra i due Comuni sono ispirati al principio di ripartizione degli oneri nella misura del 60% a carico del Comune di Pedaso e del 40% a carico del Comune di Maltignano.

2. La spesa relativa all'intero trattamento economico spettante al Segretario comunale verrà ripartita nella misura predetta tra i due Comuni convenzionati, ovvero per il 60% a carico del Comune di Pedaso e per 40% a carico del Comune di Maltignano. Il Comune capofila di Maltignano provvede ad anticipare e corrispondere tali spese ed a richiedere con cadenza semestrale il rimborso della parte di spesa a carico del Comune di Pedaso.
3. La somma spettante al Segretario comunale a titolo di diritti e trasferte sarà esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale questi risultino essere stata riscossa o effettuata, così come ogni altro compenso strettamente correlato alle specifiche necessità dei singoli Enti verrà corrisposto direttamente dagli enti in favore dei quali le prestazioni siano state rese, senza dare luogo a diritto di riparto o rimborso.
4. Le spese di viaggio per recarsi dall' uno all'altro Comune verranno ripartite in parti uguali (50%) e liquidate da ciascun Ente con cadenza semestrale su richiesta del Segretario Comunale.

#### Art. 8

##### Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### Art. 9

##### Vicesegretario

1. Le funzioni di vicesegretario della sede convenzionata verranno svolte dal vicesegretario del Comune di Maltignano.

#### Art. 10

##### Durata e scioglimento

1. **Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi prorogata fino al 30/09/2022, con decorrenza di tutti i suoi effetti dalla data di assunzione del servizio da parte del Segretario nominato dal Sindaco di Maltignano presso la sede convenzionata di Segreteria.**
2. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
  - scadenza naturale;
  - scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni comunali;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.45 del 30-09-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.
  - Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.
  - Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario comunale titolare avrà la facoltà (ove ne esistono i presupposti) di optare per la titolarità di uno dei comuni convenzionati, in conformità alle vigenti disposizioni.
3. Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura – U.T.G. di Ancona – Ex-Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali, per l’adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario comunale.

#### Art. 11

##### Classe della convenzione

1. La popolazione al 31/12/2018 del Comune di Maltignano (2337 abitanti) quale Ente capofila e' inferiore a 3000 abitanti, per cui la convenzione di Segreteria corrisponde ad un Comune di classe IV di cui al sistema di classificazione dei Comuni ai sensi della tabella A allegata al D.P.R. 23-06-1972, n. 749.
2. La classificazione della sede di segreteria convenzionata è di competenza della Prefettura – U.T.G. di Ancona – Ex-Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali, secondo le procedure indicate nella deliberazione del C.d’A. nazionale dell’ex-Agenzia n. 278/2003.

#### Art. 12

##### Registrazione

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d’uso secondo le disposizioni dell’art. 5 e seguenti della legge n. 131/86, e le spese saranno a carico della parte inadempiente.

#### Art. 13

##### Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizione di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili
2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall’atto d’individuazione del titolare sarà trasmessa, in copia autentica, alla competente Prefettura – U.T.G. di Ancona – Ex-Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale delle Marche, per i consequenziali provvedimenti.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.45 del 30-09-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

Letto, confermato e sottoscritto.

---

(Il Sindaco del Comune di Maltignano)

---

(Il Sindaco del Comune di Pedaso)

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to CAROPRESO LUIGI

**IL SINDACO**

F.to FALCIONI ARMANDO

---

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 03-10-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 762 Reg. Pubblicazioni].

**II SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-09-2019 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 03-10-2019 al 18-10-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, li 19-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 03-10-2019</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> Dott. CAROPRESO LUIGI</p>
--	---